

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPSS UT SASSARI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 766
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 10/02/2023 REGISTRATO IL 29/05/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000766

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: CSSGNN74A15L180A CASSANU GIOVANNI
ID. TELEMATICO: TWN23L000766000EE

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - CSSGNN74A15L180A
2 - 92162810904

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
AGEVOLAZIONE:TERZO SETTORE ART.82 CC 3-4 DLGS 117/17
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1 2

NOTE:
ADEGUAMENTO STATUTO ISCRIZIONE RUNTS. MD

STATUTO Associazione culturale FARE AMBIENTE - LABORATORIO VERDE di SASSARI

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia degli Enti del Terzo Settore l'associazione riconosciuta **FARE AMBIENTE - LABORATORIO VERDE di SASSARI**. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con le locuzioni "Organismo di Volontariato" e "Ente del Terzo settore" o con gli acronimi "ODV" e "ETS" successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "**FARE AMBIENTE - LABORATORIO VERDE di SASSARI ORGANISMO DI VOLONTARIATO**", in sigla **FARE AMBIENTE ODV**. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. L'acronimo ODV una volta inserito nella denominazione, in via automatica sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. L'associazione ha sede legale in **Via Besta/Via Pinna SNC (C/o Campi Sportivi.**

San Paolo Apostolo) nel comune di Sassari, provincia di Sassari. Per quanto non espressamente disposto dal vigente statuto si fa riferimento agli art. 32,33,34 del CTS in materia di disciplina delle organizzazioni di volontariato

ART. 2

(Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5

(Finalità e Attività)

Il Laboratorio Verde di Fare Ambiente quale organo periferico del Movimento Ecologista Europeo Fare Ambiente è liberamente costituito tra tutti i cittadini europei che, gratuitamente e volontariamente, intendono aderire al movimento culturale ed ambientalista per l'affermazione della responsabile e decisa volontà di operare in ogni forma e con ogni mezzo costituzionali e perciò democratici, per l'adozione di provvidenze e di misure idonee alla tutela dell'ambiente e contestualmente alla valorizzazione dello stesso, mediante lo sviluppo ordinato delle potenzialità territoriali, nonché delle risorse umane, individuali e collettive finalizzate al progresso integrale e, perciò, morale, civile e socioeconomico della persona, in un contesto di armonia di rapporti tra la stessa e la natura. L'associazione opera nel territorio della **Regione Sardegna** e, con le estensioni previste dalle norme specifiche del settore, anche in tutto il territorio nazionale. "FARE AMBIENTE - Movimento Ecologista Europeo" (in forma abbreviata Fare Ambiente) dispone di un



proprio contrassegno rappresentato da una tartaruga con i colori giallo azzurro, bianco e verde. La proprietà del contrassegno, che è qui allegato, con tutte le varianti possibili è di proprietà del prof. Vincenzo PEPE, fondatore del Movimento Ecologista ed il suo uso è concesso per il raggiungimento degli scopi di cui al presente statuto.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS, lettera e) - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi -, lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo -, per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le finalità perseguite dal presente articolo sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi soprattutto dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

A tal fine si propone di:

- a) conseguire esclusivamente, con i propri mezzi ed i propri associati, finalità di solidarietà sociale;
- b) promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela, la gestione e la valorizzazione dell'ambiente nella sua più ampia accezione e perciò comprensivo di beni e valori afferenti all'ecosistema, al patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e monumentale ed al paesaggio;
- c) promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente come un obbligo individuale e sociale, di valenza universale e di carattere squisitamente costituzionale, anche per il superamento delle differenze sociali e di tutela delle minoranze;
- d) proteggere, tutelare e valorizzare gli animali, la natura e l'ambiente, la fauna e la flora, in particolare modo le specie deboli o in via di estinzione;
- e) istituire un Corpo di Guardie ecologiche, zoofile, ittiche, venatorie ed ambientali per la vigilanza e la tutela del territorio, la cui gestione sarà affidata al preposto Coordinamento Nazionale istituito presso la sede nazionale di Fare Ambiente in base al disposto del regolamento attuativo vigente per tale attività;
- f) formare operatori specializzati per la vigilanza ambientale terra - acqua - aria, per l'attività di accertamento e di contestazione verso tutte le forme di maltrattamento degli animali, di inquinamento e di degrado ambientale, nonché le violazioni alle leggi vigenti relative alle disposizioni in materia ecologico/ambientale, zoofila, faunistica e ittica, contenute in norme statali e regionali, nonché nei provvedimenti istitutivi dei singoli comuni e degli enti locali e governativi;
- g) creare appositi corsi e seminari per valorizzare e specializzare le proprie guardie, ed anche i semplici associati che si riterranno interessati, per giungere alla formazione di singoli o gruppi consociati;
- h) promuovere progetti e programmi di recupero, valorizzazione e tutela di aree di particolare interesse ambientale, culturale e turistico nonché operare per partecipare alla stesura od alla modifica delle leggi per l'ambiente;
- i) favorire l'educazione ambientale attraverso iniziative didattiche e sociali per la sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell'ambiente e alla cultura della sostenibilità;
- j) promuovere attività di ricerca, di comunicazione e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sulle azioni per l'attuazione dello sviluppo sostenibile, nonché iniziative sportive e ricreative che abbiano come scopo quello di favorire l'integrazione delle culture e delle diversità, salvaguardando le tipicità di ogni popolo;

k) promuovere le azioni sociali e giudiziarie di tutela dei diritti della collettività e di salvaguardia dell'ambiente, compatibilmente con la normativa vigente;

l) partecipare alla gestione dei parchi delle aree protette e compiere ogni altra attività connessa agli obiettivi di solidarietà sociale;

m) collaborare con gli Enti e gli Organismi Pubblici, Federazioni, Fondazioni ed Associazioni per la Prevenzione e la Tutela del Patrimonio Zootecnico, Ittico, Faunistico, Ambientale;

n) collaborare con le Autorità competenti e con le proprie strutture appositamente istituite per opere di soccorso in caso di calamità naturali o disastri a carattere ecologico e per gli interventi di Protezione Civile, anche istituendo la "Banca del Cibo" per animali onde creare riserve in caso di catastrofe naturale e, in situazione di normalità, aiutare concretamente le strutture che si occupano del mantenimento degli animali e, in particolare aiutare le persone indigenti con animali

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione di promozione sociale opera nella regione Sardegna.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Gli associati devono avere un'età maggiore di 14 anni compiuti. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,

- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente e il Vicepresidente (o qualora eletto il consiglio di amministrazione);
- Il Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori;

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - delibera sull'esclusione degli associati e sul ricorso degli aderenti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria può modificare lo statuto ed è regolarmente costituita con la presenza di $\frac{3}{4}$ degli associati, delibera con la maggioranza dei presenti. Gli stessi quorum sono previsti per lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio.

ART. 14

(Il Presidente)

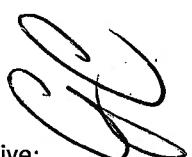
Il Presidente, rappresentante legale del Laboratorio, è eletto dall'Assemblea dei Soci ed il suo mandato dura tre (3) anni, con facoltà di essere eletto per più mandati consecutivi. Il presidente è eletto dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Sulle cause di decadenza, revoca per giusta causa e sostituzione, delibera l'assemblea.

Il Presidente:

- nomina il Vicepresidente, il Segretario e i Responsabili Operativi per la gestione delle attività operative;
- conferisce le deleghe funzionali ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, o ne delega la Presidenza;
- predispone l'ordine del giorno e convoca le riunioni del Consiglio Direttivo;
- propone ed esegue la strategia del Movimento per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- assicura l'indirizzo, il coordinamento e lo svolgimento delle attività secondo i dettami statutari;
- assicura la migliore gestione del patrimonio, delle risorse umane e dell'immagine del Laboratorio secondo le direttive dell'Esecutivo Nazionale e del Consiglio Direttivo locale;
- svolge attività di tesoreria e di controllo sulla gestione finanziaria e sulle attività svolte dai propri soci;

Le nomine sono effettuate tra le persone fisiche associate.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano. Per la durata della carica rivestita all'interno del Laboratorio, il Presidente non potrà



assumere incarichi di pari livello all'interno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni simili, sia a livello regionale che nazionale. Nel caso di sue dimissioni l'Assemblea avrà la facoltà di rieleggere un nuovo Presidente. Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15

(Il consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, soci del Movimento, eletti dall'assemblea sovrana. Ognuno dei membri del Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) anni e non può essere nominato per più di tre mandati consecutivi. In caso di sostituzione i nuovi consiglieri sono eletti dall'assemblea tra le persone associate. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente o quando lo richiedano almeno cinque membri dello stesso. Le sue riunioni sono valide se è presente la maggioranza composta dalla metà più uno. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente stabilito nel presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio Direttivo è responsabile, nell'ambito dell'attuazione delle direttive del Presidente del Laboratorio, e congiuntamente con lo stesso, dell'immagine del Movimento, ne stabilisce la missione, il programma, nonché, le scelte politico organizzative. Le sue funzioni, in particolare, sono:

- approvare il programma di attività, affinché sia conforme alle finalità statutarie e al raggiungimento della missione e verificarne l'attuazione;
- ricevere e deliberare sulle mozioni presentate dall'Assemblea dei Soci;
- verificare l'ammissibilità dei nuovi soci e la regolarità delle quote;
- sovrintendere ai rapporti con altre organizzazioni e con gli organi istituzionali degli enti locali;
- accettare e destinare le donazioni, eredità, i lasciti e altre sopravvenienze attive;
- deliberare sugli acquisti e sulle vendite di immobili e di partecipazioni in Società od enti;



ART. 16

(Segretario)

Il Segretario del Laboratorio è nominato dal Presidente e dura in carica un (1) anno. Egli può essere rinominato. Il Segretario è al vertice della struttura organizzativa ed amministrativa del Laboratorio e svolge le funzioni di direttore generale, nonché, compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Laboratorio, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti.

Spetta al Segretario del Laboratorio:

- Partecipare e redigere i verbali delle sedute degli organi di cui all'art. 7;
- Coordinare l'attività amministrativa fra i diversi enti locali;
- Diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;

ART. 16 bis

(Responsabile Operativo)

Il Responsabile Operativo, comunemente definito Coordinatore, è designato dal Presidente e svolge le attività di esecuzione delle politiche istituzionali ed attua i programmi operativi nel rispetto dei parametri e delle procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti attuativi locali e nazionali vigenti. Esso gode di autonomia gestionale essendo diretto operativamente dai preposti dirigenti di ogni settore a livello nazionale (es. protezione civile, vigilanza ecozoofila, ecc.). Dura in carica il tempo previsto nel decreto di designazione e può essere rinnovato o rimosso previo parere o proposta vincolante del Coordinamento Nazionale ove il Coordinatore risulti assegnato. Per la durata della carica rivestita all'interno del Laboratorio, il Coordinatore non potrà assumere incarichi di pari livello all'interno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni simili, a qualsiasi livello.

ART. 16 ter

(Operatori)

Presso ogni Laboratorio possono essere costituiti dei gruppi operativi formati da soci, che volontariamente intendono prestare la propria opera gratuita, nelle attività istituzionali (protezione civile, vigilanza ecozoofila, ecc.) svolte a supporto dei principi e dei valori istituzionali dell'organizzazione. Gli operatori in regola con il versamento della quota sociale e assicurativa seguono appositi corsi di formazione suddivisi in vari livelli secondo le linee guida dettati dal Coordinamento Nazionale e sostengono prove didattiche e pratiche a dimostrazione della preparazione acquisita. Presso ogni Laboratorio verrà stilata una graduatoria dei volontari idonei ad essere inseriti nell'organico di ogni Coordinamento preposto alla gestione degli stessi secondo il Regolamento Nazionale vigente nella materia.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 bis

(strumenti di amministrazione)

Le attività del Laboratorio sono suddivise in: attività socio/amministrativa e attività operativa istituzionale. Per la prima, è data ampia competenza funzionale agli organi del Laboratorio stesso, che scelgono e attuano le politiche sociali e amministrative territoriali ritenute più confacenti allo spirito e alla lettera di ogni realtà locale. Per quanto riguarda l'attività operativa istituzionale la competenza è affidata ai Coordinamenti allo scopo istituiti. Il Laboratorio Verde è disciplinato dall'atto costitutivo, dallo Statuto nazionale e locale e dai regolamenti operativi. Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dall'atto costitutivo, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 18

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 7 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 22

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017.



ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento

giuridico.

ART. 31

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS o ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

I soci



- **LOSITO LUCA** nato a SASSARI (SS) il 19/07/1972 e residente in Sassari (SS) in Via C. Fermi, n. 42/b, cod.fisc.: LSTLCU72L19I452O;
- **GIUA GIUSEPPE**, nato a SASSARI (SS) il 03/03/1961 e residente in Sassari (SS) in Via U. Nobile, n. 19, cod.fisc.: GIUGPP61C03I452O;
- **GOFFREDO LUCA ANGELO**, nato a FONNI (NU) il 09/02/1975 e residente in Pozzomaggiore (SS) alla Via S. Maria, n. 6, cod.fisc.: GFFLNG75B09D665U;
- **NUVOLI GAVINO**, nato a SASSARI (SS) il 05/09/1959 e residente in Alghero (SS) alla Via A. De Gasperi, n. 42, cod.fisc.: NVLGVN59P05I452J;
- **CASSANU GIOVANNI** nato a TISSI (SS) il 15/01/1974 e residente in TISSI (SS) alla Via Italia, n. 7, cod.fisc.: CSSGNN74A15L180A;
- **FRAU MARIO** nato a SASSARI (SS) il 11/11/1981 e residente in Sassari (SS) alla Via S.V. Badde Pertusu, n. 09, cod.fisc.: FRAMRA81S11I452H;
- **SATTA MICHELE**, nato a SASSARI (CS) il 23/09/1966 e residente in Sassari (SS) alla Via S.P. 018 Sassari-Argentiera 19/ - C.F. STTMHL66P23I452P;
- **GOFFREDO LEONARDO** nato a PALAGIANO (TA) il 27/08/1945 e residente in Pozzomaggiore (SS) alla Via Uguaglianza, n. 53, cod.fisc.: GFFLRD45M27G252X;
- **CASU ANTONELLO** nato a SASSARI (SS) il 15/04/1972 e residente in Siligo (SS) alla Via E. Contini, n. 11, cod.fisc.: CSANNL72D15I452F;
- **SIFFU ANDREA** nato a ALGHERO (SS) il 01/12/1988 e residente in Alghero (SS) alla Via Reg. La Rucchetta, cod.fisc.: SFFNDR88T01A192S;
- **SORO ANTONIO** nato a SASSARI (SS) il 05/04/1967 e residente in Alghero (SS) alla Via Asfodelo, n. 43, cod.fisc.: SRONTN67D05I452T;
- **PIRASTRU GAVINO** nato a SASSARI (SS) il 29/06/1979 e residente in Sassari (SS) alla Via G. Leopardi, n. 012 cod.fisc.: PRSGVN79H29I452Y;

Andrea Satta

Giuseppe Giua

Pierluigi Losito

Giovanni Cassanu

Nuvoli Gavino

Mario Frau

Silvio Siffu

Antonio Soro

Antonello Casu

Andrea Siffu

Pierluigi Losito

Leonardo Goffredo